

Pubblicato il 02/11/2020

**N. 06754/2020REG.PROV.COLL.**  
**N. 02449/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;

-OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, resa tra le parti, concernente l'informazione antimafia prot. -OMISSIS-, con cui l'odierna appellata, -

OMISSIS-, è stata interdetta ai sensi degli artt. 91 e 100 del d. lgs. n. 159 del 2011.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell'appellata -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2020 il Cons. Massimiliano Noccelli, mentre per le parti nessuno è presente:

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso notificato il 28 novembre 2018 e depositato il 4 dicembre successivo, l'-OMISSIS-, odierna appellata, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

*a)* la nota -OMISSIS-, recante l'informativa antimafia di contenuto interdittivo emanata nei suo confronti ai sensi degli art. 91 e 100 del d. lgs. n. 159 del 2011;

*b)* la conseguenziale ordinanza n. -OMISSIS- ha vietato alla ricorrente di proseguire la sua attività, precedentemente autorizzata tramite SCIA -OMISSIS-, revocando contestualmente l'autorizzazione all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente in precedenza assentito con provvedimento -OMISSIS-.

1.2. Nei fatti, -OMISSIS- è una società a responsabilità limitata semplificata che, costituitasi in data 17 febbraio 2014, eroga servizi di onoranze funebri nel territorio di Reggio Calabria.

1.3. Essa è attualmente amministrata dall'unica socia e rappresentante legale, -OMISSIS-, incensurata e mai attinta prima da nessuna misura di prevenzione patrimoniale e personale.

1.4. Il provvedimento prefettizio muove da un quadro indiziario convergente sulla vicinanza alla società in parola di soggetti controindicati, alcuni dei quali legati da rapporto di parentela con l'amministratrice -OMISSIS-, rispettivamente già dipendente e amministratrice dell'impresa individuale "*OMISSIS*" cancellata dal registro delle imprese l'11 febbraio 2015), altri, un tempo titolari di cariche gestionali e comunque soci al momento del rilascio della misura interdittiva -OMISSIS-

1.5. In particolare, dalle acquisizioni degli organi di polizia, sono emerse a carico di -OMISSIS- l'esistenza della sentenza penale di condanna emessa nel 2007 dalla Corte d'Appello di Messina ad otto anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per fatti risalenti agli anni 1994 e 1996 e diverse segnalazioni, tra l'anno 1987 e l'anno 2000, per svariati episodi criminosi mai sfociati, peraltro, in pronunce di condanna.

1.6. Quanto ad -OMISSIS-, amministratrice e socia unica, come detto, fino al 2015 della "*Impresa Funebre -OMISSIS-*", impresa dedita fin dagli anni ottanta al commercio di casse funebri, è stata anch'essa "segnalata" nel 1994 e nel 2005, oltre che essere stata vittima di danneggiamenti a seguito dell'esplosione di ordigni ai danni dell'esercizio di cui era titolare.

1.7. Quanto a -OMISSIS-, anch'essa segnalata per fatti lontani nel tempo, l'informazione interdittiva ha posto quale rilievo negativo il suo rapporto di convivenza con -OMISSIS-, soggetto pregiudicato per traffico di stupefacenti e controllato dal 2006 al 2010 con alcune persone controindicate e, successivamente, anche con il già menzionato -OMISSIS-.

2. Avverso il provvedimento interdittivo e la conseguente ordinanza comunale, è insorta la società ricorrente in prime cure, odierna appellata, deducendo avanti al primo giudice due gruppi di censure.

2.1. Con un primo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione della normativa antimafia in materia di interdittive, la carenza dei presupposti di fatto, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il

travisamento del fatto e la violazione degli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011.

2.2. La ricorrente in prime cure ha lamentato l'illegittimità dell'informazione antimafia per eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di motivazione ed istruttoria, in quanto il provvedimento sarebbe fondato esclusivamente sul controindicato rapporto di parentela della socia amministratrice, -OMISSIS-, e sulla continuità aziendale tra le due società, rispettivamente intestate a madre e figlia ed aventi analoga sede sociale -OMISSIS-

2.3. Ad avviso dell'interessata, la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe errato nell'inferire il concreto pericolo di infiltrazione mafiosa dalle vicende giudiziarie e dalle frequentazioni di -OMISSIS-, circostanze, queste ultime, risalenti negli anni e non contestualizzate all'attualità.

2.4. Da parecchio tempo, inoltre, lo stesso-OMISSIS-, padre non convivente di -OMISSIS-, non avrebbe rapporti né personali né lavorativi con la società della figlia, di cui viene ribadito lo stato di incensuratezza, sicché il solo legame di sangue non avrebbe potuto assurgere a presupposto di una misura così restrittiva della libertà di iniziativa economica come quella in concreto adottata.

2.5. Sotto l'aspetto del *deficit* istruttorio, la ricorrente ha evidenziato che la misura di sicurezza della libertà vigilata, a suo tempo applicata a -OMISSIS-a seguito della citata sentenza penale di condanna, sarebbe stata anticipatamente revocata dal Tribunale della sorveglianza di Reggio Calabria con l'ordinanza -OMISSIS-per il venir meno della sua pericolosità sociale, ma di quest'ultimo provvedimento l'amministrazione intimata non avrebbe tenuto conto prima di rilasciare l'informazione antimafia gravata.

2.6. Sempre a parere della parte ricorrente, non assumerebbe rilievo ostativo la continuità aziendale tra le due società, sia per la parziale differenza dell'oggetto sociale sia perché l'impresa gestita da -OMISSIS- risulta cessata al 31 dicembre 2014 e mai è stata colpita prima da provvedimenti interdittivi,

sicché non sarebbe ipotizzabile né un tentativo di infiltrazione esterno né il “contagio” tra le due compagini sociali.

2.7. Sarebbe invece significativo e favorevole alla ricorrente in prime cure la circostanza che -OMISSIS- non fosse più amministratrice unica della società dal 27 gennaio 2016 – e, quindi, in epoca antecedente al rilascio dell’informazione e avesse recentemente ceduto – ma pur sempre dopo l’informazione stessa – la quota di partecipazione sociale ad -OMISSIS-.

2.8. -OMISSIS-, da ultimo, non avrebbe mai subito alcuna misura di prevenzione o di condanna penale e sarebbe stata solo segnalata tre volte dal 2002 al 2010 per fattispecie del tutto estranee a reati associativi o strumentali al mantenimento di sodalizi criminosi. 2.9. In questo contesto, neppure il rapporto di convivenza con il controindicato sig. -OMISSIS- avrebbe potuto essere ritenuto sintomatico di un potenziale o, ancor peggio, attuale condizionamento criminoso della malavita organizzata nei confronti dell’Impresa -OMISSIS-.

3. Con un secondo motivo è stata dedotta in prime cure l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle garanzie del contraddittorio, per l’incostituzionalità dell’art. 93, commi 4 e 7, del d. lgs. n. 159 del 2011 in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 6 della CEDU, letto congiuntamente all’art.117, comma primo, Cost.

3.1. Premessa, a suo dire, la natura essenzialmente penale della informazione antimafia, la ricorrente in prime cure ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme meglio specificate in rubrica per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, aderendo all’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle medesime.

4. Il 21 dicembre 2018 si è costituito nel primo grado del giudizio il -OMISSIS- che, dopo aver riassunto i fatti, ha confutato nel merito le argomentazioni avversarie, precisando che, in ogni caso, l’ordinanza comunale inibitoria dell’attività economica rappresenta un atto dovuto e vincolato a

seguito dell'informazione adottata dalla Prefettura e concludendo per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso introduttivo.

5. Si è costituito nel primo grado del giudizio anche il Ministero dell'Interno con una memoria di stile e depositando documenti.

6. Con l'ordinanza n. 5 del 9 gennaio 2019 il Collegio di prime cure, nel formulare una prognosi favorevole all'accoglimento del ricorso in relazione al dedotto difetto di istruttoria, ha accolto la domanda cautelare, sollecitando la Prefettura al riesame dell'informativa in ordine a tre specifici temi di indagine ovvero:

a) il mancato esame della revoca della misura di sicurezza intervenuta nei confronti di -OMISSIS- prima dell'emanazione dell'impugnata informazione;

b) la persistenza attuale di cointeressenze economiche tra le due imprese più sopra nominate come sintomatiche o meno del tentativo di condizionamento delle scelte e degli indirizzi gestionali da parte di organizzazioni criminose, alla luce della cessazione dell'“*Impresa -OMISSIS- di -OMISSIS-*” e dell'esperienza lavorativa in essa prestata dallo stesso -OMISSIS-valorizzata dal Tribunale in sede di revoca della libertà vigilata;

c) l'individuazione degli elementi concreti da cui desumere che il rapporto di convivenza tra -OMISSIS- e il controindicato -OMISSIS- possa effettivamente veicolare il rischio tangibile di un condizionamento criminoso nei confronti della società ricorrente.

7. La Prefettura resistente non ha inteso riesaminare il compendio istruttorio alla stregua del *remand*, formulato dal Collegio di prime cure, né precisare ulteriormente con scritti difensivi la posizione assunta in sede di rilascio del provvedimento interdittivo, al contrario della parte ricorrente che, in vista della discussione di merito, ha depositato memoria conclusiva con cui si è riportata alle argomentazioni già illustrate nell'atto introduttivo del giudizio.

8. Infine, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza -

OMISSIS-ha accolto il ricorso, proposto da -OMISSIS-, e ha annullato il provvedimento interdittivo con tutti gli atti consequenziali.

9. Ad avviso del primo giudice, infatti, sarebbero emersi alcuni dati pacifici:

a) non vi è in alcun rapporto né di convivenza tra la sig.ra -OMISSIS- e il padre -OMISSIS-né di cointeressenza economica, atteso che dalla documentazione in atti risulta che costui non abbia mai svolto ruoli gestionali all'interno della società ricorrente e che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente con la "*Impresa Funebre -OMISSIS-2*" ben prima della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese;

b) l'amministratrice della società ricorrente non ha precedenti penali né procedimenti giudiziari pendenti di qualsiasi tipo né tanto meno risulta coinvolta nelle vicende che hanno portato alla sentenza di condanna emanata nel 2007 dalla Corte di Appello di Messina nei confronti del padre, ma, anzi, dalla documentazione offerta dalla difesa (v.docc.11-12 parte ricorrente in prime cure) appare netta la dissociazione espressa anche pubblicamente dalla medesima rispetto a contesti e/o ad ambienti propri della malavita organizzata;

c) la valutazione di natura preventiva, espressa nell'informativa antimafia, ispirata proprio dal precedente poc'anzi citato, peraltro risalente nel tempo e di cui non si riscontrano in atti elementi tali da ricondurlo all'attualità, è contraddetta dal giudizio di assenza di pericolosità sociale emesso dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria sempre in capo al padre della titolare della società ricorrente, -OMISSIS-, in sede di revoca anticipata della misura della libertà vigilata con l'ordinanza n. 362 del 17 aprile 2014, rispetto al quale la pubblica amministrazione non si è confrontata.

9.1. Il primo giudice ha inoltre osservato come non risulta che siano state indagate e/o verificate le condizioni attuali e concrete dalle quali desumere o escludere con la necessaria attendibilità la sussistenza dei rischi di infiltrazione mafiosa quali eventuali risorse e/o finanziamenti provenienti dai genitori di -OMISSIS- o che la società dalla stessa gestita benefici dei profitti economici

acquisiti dall'impresa materna o "sopravviva" contando sul supporto parentale di soggetti affiliati alla cosche.

9.2. Non è stato offerto alcun dato che possa portare a ritenere che la società ricorrente abbia una conduzione collettiva ed una regia familiare e cioè, in altri termini, che le decisioni sull'attività di -OMISSIS- possano essere influenzate, anche indirettamente, da un solido centro decisionale dalla mafia attraverso i suoi genitori, né elementi che provino la frequentazione né, tantomeno, elementi che provino un loro minimo coinvolgimento nelle attività della società.

10. Avverso le statuizioni del primo giudice, che ha sulla scorta di tali argomentazioni annullato il provvedimento prefettizio, è insorto il Ministero dell'Interno il quale, con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, ha chiesto la riforma, previa sospensione dell'esecutività anche *inaudita altera parte*, della sentenza impugnata.

10.1. Si è costituita l'appellata -OMISSIS-, per chiedere la reiezione dell'appello e riproporre altresì, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati in primo grado, e si è altresì costituito il -OMISSIS-, per chiedere, invece, l'accoglimento dell'appello stesso.

10.2. Con il decreto n. -OMISSIS-il Presidente della III sezione ha respinto l'istanza cautelare di tutela provvisoria formulata dal Ministero appellante.

10.3. Con la successiva ordinanza -OMISSIS-il Collegio ha respinto l'istanza cautelare proposta dallo stesso Ministero.

10.4. Infine, nella pubblica udienza del 1° ottobre 2020, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

11. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è infondato.

11.1. Ritiene il Collegio, prescindendo, per il principio della ragione più liquida, dall'eccezione di inammissibilità sollevata *in limine litis* dalla società appellata, che nel merito sia corretta la valutazione del primo giudice circa l'insufficienza del quadro indiziario a sorreggere, secondo la logica della

probabilità cruciale, il giudizio prognostico circa l'infiltrazione mafiosa nella stessa società.

12. In ordine, anzitutto, alla mancata valutazione della revoca della misura di sicurezza, intervenuta nei confronti di -OMISSIS-, il Ministero appellante osserva anzitutto – pp. 11-12 del ricorso – che la stessa sarebbe stata allegata per la prima volta in sede di ricorso, non risultando che la circostanza sia stata fatta valere nelle memorie di cui all'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990, e che lo spessore criminale di questo, condannato, tra l'altro, per il delitto di costituzione, direzione, finanziamento di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell'art. 7 della l. n. 203 del 1991, sarebbe tale dal rendere del tutto irrilevante la valutazione effettuata dal giudice penale in sede di applicazione e revoca della misura di sicurezza, che risponde a finalità diverse rispetto a quelle sottese al provvedimento interdittivo antimafia.

12.1. Si tratta tuttavia di un argomento non condivisibile non solo perché la Prefettura avrebbe dovuto ben conoscere il provvedimento adottato dal giudice della sorveglianza prima di adottare l'informazione antimafia, decidendo sulla base di un compendio istruttorio il più possibile accurato e aggiornato, e dunque indipendentemente dall'eventuale apporto procedimentale della società appellata, alla quale del resto non è consentito di prendere parte al procedimento finalizzato all'emissione della misura se il Prefetto non ne disponga l'audizione, ma soprattutto perché, come ha ben rilevato il primo giudice, la valutazione circa l'assenza di pericolosità sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria sempre in capo al padre della titolare della società ricorrente, -OMISSIS-, in sede di revoca anticipata della misura della libertà vigilata, con l'ordinanza -OMISSIS- assume una sicura rilevanza anche rispetto alla materia controversa.

12.2. Al pari del primo giudice va qui infatti ribadito, a questo proposito, che, sebbene tale ordinanza sia frutto di un giudizio autonomo e parallelo, attenendo al mantenimento della misura di sicurezza e funzionale alla

sanzione penale e che la statuizione in essa contenuta non costituisce di per sé un elemento di rottura tale da far venir automaticamente meno il presupposto che regge il provvedimento di prevenzione antimafia, tuttavia la stessa ordinanza, nell'affermare nel 2014 che -OMISSIS-*«non ha riportato altre condanne dopo quella oggetto della sentenza che ha disposto la misura di sicurezza, non ha a suo carico altri procedimenti pendenti, non risultano frequentazioni controindicate nel corso della sottoposizione alla misura di sicurezza (se non un unico e isolato controllo, nel luglio 2013, con una persona coinvolta in vicende penali), non risulta avere violato le prescrizioni imposte, svolge attività lavorativa come autista presso l'agenzia di pompe funebri e servizio ambulanza intestata alla moglie e conduce un tenore di vita consono alle capacità economiche familiari»*, non solo finisce per depotenziare, anche nella loro valenza di insieme, gli altri tasselli indiziari del *puzzle* investigativo (come, ad esempio, le frequentazioni con soggetti controindicati ante 2014), ma valorizza quale fatto decisivo dell'assenza di pericolosità sociale dell'interessato il suo reinserimento lavorativo alle dipendenze dell'azienda di pompe funebri gestita dalla moglie -OMISSIS- e, cioè, quello stesso fatto colto, invece, dalla Prefettura quale indice sintomatico del rischio di infiltrazione criminosa nei confronti della società ricorrente.

12.3. La valutazione così espressa dal primo giudice è del tutto condivisibile perché l'assenza di pericolosità sociale di -OMISSIS-, ad oggi, priva il provvedimento interdittivo di quel necessario requisito dell'attualità che esso deve avere nel sorreggere il quadro indiziario posto a base dell'informazione antimafia.

12.4. Con tale assenza, almeno quale emerge dall'ordinanza del giudice penale, la Prefettura non si è confrontata, avendo mancato di esaminarne il contenuto, con il conseguente *deficit* istruttorio del provvedimento prefettizio, che sol per questo va perciò annullato, e l'obbligo di attento riesame da parte della Prefettura stessa tenendo presente l'ordinanza più volte citata.

12.5. Già l'assenza di attualità basterebbe, in sé, a giustificare l'annullamento del provvedimento prefettizio, in quanto -OMISSIS- costituiva, nella

motivazione di esso, se non l'unico certamente l'elemento di congiunzione decisivo tra l'assetto gestorio della società e l'ipotetica influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso in Calabria.

13. E tuttavia, deve rilevare ancora questo Collegio, il provvedimento interdittivo risulta carente, sul piano istruttorio, anche in ordine all'esistenza di una conduzione familiare dell'impresa appellata e, dunque, di una regia collettiva riconducibile sostanzialmente alla determinante influenza di -OMISSIS-, quando pure per mera ipotesi, *quod non est*, dovesse ritenersi attuale il suo legame con le consorterie criminali.

13.1. Sul punto, infatti, non sono nemmeno condivisibili le censure del Ministero appellante laddove sostiene (pp. 12-13 del ricorso) che sarebbe ragionevolmente ipotizzabile una linea di continuità tra l'impresa gestita dalla madre, -OMISSIS-, e quella di -OMISSIS-, come sarebbe dimostrato anche dalla coincidenza della sede sociale.

13.2. Anche volendo prescindere infatti dal rilievo temporale, valorizzato dal primo giudice, secondo cui la società appellata è stata costituita il 17 febbraio 2014, mentre l'impresa gestita dalla madre è cessata il 31 dicembre 2014, sicché non sarebbe in effetti ipotizzabile il classico schema, ancorché dissimulato, della cessione di azienda, risulta dato pacifico che ella non risulta coinvolta nelle vicende che hanno portato alla sentenza di condanna emanata nel 2007 dalla Corte di Appello di Messina nei confronti del padre, ma, anzi, dalla documentazione offerta dalla difesa (v.docc.11-12 parte ricorrente in prime cure) appare netta la dissociazione espressa anche pubblicamente dalla medesima rispetto a contesti e/o ad ambienti propri della malavita organizzata.

13.3. Il genitore non ha mai svolto alcun ruolo nella società appellata mentre è stato dipendente della sola società gestita dalla madre e, come ha rilevato il giudice penale nell'ordinanza citata del Tribunale della sorveglianza, questa ultima circostanza – l'aver svolto, cioè, l'attività di autista per l'agenzia di pompe funebri esercita dalla madre – è stata ritenuta come un elemento di

risocializzazione, da parte del Tribunale della sorveglianza che ha revocato in anticipo la misura di sicurezza, e dell'assenza di pericolosità allo stato attuale.

13.4. Di qui l'assenza di un reale pericolo infiltrativo della criminalità organizzata per l'assenza di un legame, valutabile come significativo alla stregua della probabilità cruciale, tra l'azienda materna e quella, odierna appellata, gestita da -OMISSIS-, senza dire che, comunque, nessun provvedimento interdittivo antimafia ha mai colpito l'impresa individuale materna, cancellata l'11 febbraio 2015, nemmeno allorquando ne risultava dipendente il marito, -OMISSIS-, e ciò, verosimilmente, per le considerazioni già espresse dal Tribunale della sorveglianza nell'ordinanza più volte sopra citata.

14. Anche l'altro elemento indiziante relativo alla ex socia e già amministratrice unica -OMISSIS-, valorizzato dal provvedimento interdittivo ed evidenziato dal Ministero appellante tra i motivi di censura (pp. 13-14 del ricorso), non sembra idoneo a sorreggere la valutazione di permeabilità mafiosa.

14.1. Al riguardo, infatti, si deve concordare con il primo giudice quando osserva che anche l'evidenziato rapporto di convivenza tra l'ex amministratrice della società -OMISSIS-, oggi non più socia, e il controindicato -OMISSIS- non sembra attingere la soglia di una elevata probabilità cruciale per confortare il giudizio prognostico circa la permeabilità mafiosa.

14.2. Ancorché nulla di più preciso e circostanziato si conosca in ordine al grado di stabilità di tale rapporto di convivenza, come ha evidenziato la sentenza impugnata, dal quadro indiziario tracciato dall'informazione prefettizia non traspare affatto attraverso quali specifici atti e/o comportamenti e/o in nome di quali cointeressenze -OMISSIS- attualmente eserciterebbe nei confronti dell'unica socia rimasta -OMISSIS-, in via diretta o indiretta, la "pressione" proveniente dai soggetti pregiudicati, con i quali è stato controllato in epoca peraltro lontana nel tempo e tale da compromettere

il sereno – immune da condizionamenti criminali – svolgimento dell'attività imprenditoriale.

14.3. Del resto detti controlli, menzionati nel provvedimento interdittivo, riguardano soggetti controindicati, di cui nulla è dato conoscere nello specifico, e gli unici che si riferiscano ad un soggetto individuato, -OMISSIS-, hanno visto appunto la compresenza di -OMISSIS- e del citato -OMISSIS-, della cui effettiva pericolosità, allo stato attuale, si è già detto e vi è motivo, per le ragioni espresse, di dubitare ragionevolmente.

14.4. I precedenti penali e le segnalazioni che hanno interessato il medesimo -OMISSIS- afferiscono a reati comuni, per quanto gravi come la cessione di stupefacenti e la detenzione abusiva di armi, ma non testimoniano di un collegamento con la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.

14.5. L'assenza di una convincente influenza di -OMISSIS- sulla gestione della società per il tramite, ormai, della ex socia -OMISSIS- e, comunque, la mancanza di un presumibile o comunque attendibile legame dello stesso -OMISSIS- con la criminalità organizzata, al di là dei cennati controlli che l'hanno visto insieme con il citato -OMISSIS-, priva di ogni rilievo indiziario, comunque, la vicenda della cessione delle quote della convivente -OMISSIS-, successiva all'emissione del provvedimento interdittivo, e della sua presunta strumentalità al fine di aggirare il controllo antimafia ad opera del Prefetto.

15. Le considerazioni sin qui svolte dimostrano l'insufficienza del quadro indiziario, posto a base del provvedimento prefettizio, a giustificare l'emissione dell'informazione antimafia, che non può assurgere, come questa Sezione ha più volte chiarito (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), a pena del sospetto in assenza di un solido quadro indiziario che, secondo il criterio della probabilità cruciale, lasci ritenere altamente verosimile il pericolo di infiltrazione mafiosa, nel caso di specie, per l'esistenza di una regia familiare, non giustificata dagli elementi sin qui esposti.

16. In conclusione, per tutte le ragioni esposte da considerarsi interamente soddisfatti per l'odierna appellata e, dunque, assorbenti delle ulteriori questioni

e censure riproposte dall'appellata stessa anche ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. in ordine al difetto di partecipazione procedimentale (pp. 26-30 della memoria di costituzione e risposta), l'appello del Ministero dell'Interno deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.

17. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la complessità della valutazione discrezionale affidata al Ministero nell'emettere l'informazione antimafia, al cui annullamento seguirà un doveroso approfondimento istruttorio da parte della competente Prefettura, e attesa, comunque, anche la natura meramente consequenziale del provvedimento adottato dal -OMISSIS-, possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa.

17.1. Rimane definitivamente a carico del Ministero appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Ministero dell'Interno, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico del Ministero dell'Interno il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-. “-OMISSIS-” e “*Impresa Funebre - OMISSIS-*”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2020,  
con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Nocelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.